



COMUNE DI BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 2054 del 03 febbraio 2015

Oggetto: delibera ANAC CP22/2014

Ai Responsabili delle Aree

Ai RR.UU.PP.

Sede

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 menzionato attribuisce all'ANAC il compito:

- di fornire alle pubbliche amministrazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e
- di pubblicare sul proprio sito *web* i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi;

Orbene, i suddetti prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, la cui violazione comporta, quale espressa sanzione, la nullità dei contratti stipulati.

L'art. 10, comma 4 lettera a) del soprarichiamato D.L. prevede, altresì, che le amministrazioni aggiudicatrici trasmettano all'ANAC i dati relativi ai contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con apposito decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), in essere alla data del 30 settembre 2014.

La successiva lettera b) del suddetto art. 10, comma 4 prevede, che le stesse amministrazioni aggiudicatrici trasmettano all'ANAC i dati relativi dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 o 57 del d.lgs. 163/06, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo d.lgs. in cui sia stata presentata una sola offerta valida;

Con la deliberazione n. CP- 22 del 26 novembre 2014, pubblicata lo scorso 15 dicembre, l'ANAC ha dato attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del D.L. in discorso, determinandosi relativamente alla trasmissione delle informazioni necessarie:

- all'elaborazione dei prezzi di riferimento di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014 – contratti aventi ad oggetto beni e servizi i cui avvisi o bandi di gara siano stati pubblicati successivamente al 01/01/2013;
- all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 10, commi 3 e 4, lettera a) del d.l. 66/2014 – contratti in essere alla data del 30/09/2014, non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativi a specifiche prestazioni individuate dal MEF;
- agli adempimenti di cui all'art. 10, comma 4, lettera b) del d.l. 66/2014 – contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ex art. 56 o 57 del D.L.gs 163/2006, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta valida;

I termini di adempimento, la cui responsabilità, per conto dell'amministrazione aggiudicatrice attiene al Responsabile unico del procedimento così come risultante dal sistema SIMOG, sono stati fissati in 90 giorni dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell'ANAC.

Le procedure sanzionatorie, a carico del medesimo RUP, seguono la disciplina di cui all'art. 6, commi 9 e 11, del d.lgs. n. 163/2006 (fino ad € 25822,00 in caso di inottemperanza e fino ad € 51.545,00 in caso di non veridicità delle comunicazioni).

Il Segretario Generale
Dott. Antonio M. Caputo

